BREVI OSSERVAZIONI

DEI

SIGNORI CAICO

contro

IL SIGNOR GALIFI-LUMIA

BREVI OSSERVAZIONI

DEI

SIGNORI CAICO

contro

IL SIGNOR GALIFI-LUMIA

Da parte del signor Galifi Lumia all'udienza, eccepivasi la teoria, che una dichiarazione scritta da una delle parti, che non sia avvenuta in un giudizio, appellisi e debba ritenersi come *confessione stragiudiziale.*

Stabilito questo primo estremo scendeva il signor Galifi a dedurne il corollario, cioè che la *forza probante* di quella dichiarazione non sia *piena*, e che stia allo arbitrio del magistrato ritenerla o non ritenerla, o ordinare dei mezzi di prova perchè la si combatta e si distruda.

Applicando questa teoria alla specie, definiva la dichiarazione del 1° maggio 1863, semplice *confessione stragiudiziale*, e chiedeva prova testimoniale per annullarla.

La controparte stimò risolvere un gran problema. — Ella gridava allo *inveni*, *inveni* del matematico di Si-

racusa, ma ella non fece che confondere i termini e precipitare in un sofisma!

Qualunqne dichiarazione che attesti un fatto è una confessione, ma non ogni confessione è una *stragiudiziale* non solenne, la cui forza probante è devoluta al criterio del magistrato.

Se si ammettesse questa confusione, sarebbero confessioni stragiudiziali non solenni tutti i *pagherò*, i *tenghi per deposito*, le dichiarazioni di debito nei testamenti, i chirografi debitori, le *cambiali*, perchè in essi si confessa un *fatto*, sia del deposito, sia del mutuo precedentemente avvenuto, e nessuno di questi titoli avrebbe la sua forza probante intera, e contro il contenuto di essi sarebbe ammessibile la prova testimoniale e le presunzioni, e si lascerebbe la valutazione della loro esistenza allo arbitrio del magistrato. Ciò sarebbe un assurdo, o l'anarchia succederebbe alla legalità.

Bisogna però distinguere la confessione dalla obbligazione. — Bisogna pure distinguere la stragiudiziale *solenne*, dalla *non-solenne*. — Può darsi una confessione che porta seco una obbligazione, allora la dichiaraziono del *fatto* è una confessione della verità di esso, ma viene accompagnata da una obbligazione, che la sanziona. — Tizio confessa in iscritto un fatto, e si obbliga a non impugnarlo, egli ha rinunziato a qualunque eccezione, a qualunque risorsa, egli ha voluto dare alla sua confessione una solennità tale, da far piena prova, e da precludergli qualunque eccezione contra la stessa.

Dunque la dichiarazione nel mentre contiene una confessione contiene una obbligazione. — Questa obbligazione del Galifi fu accettata da Caico, e nel reciproco

consenso delle parti avremmo il vero *contratto*, lo *in idem placitum consensus.*

Dunque la dichiarazione del 1° maggio 1863 è un *contratto unilaterale*, che deve sortire il suo pieno effetto. Diciamo *unilaterale* perchè è il solo Galifi che si obbliga sul suo onore e sulla sua coscienza a non impugnarla, a garentirla, sotto pena di danni interessi.

Ma fingiamo per poco, che quella obbligazione non esista. — Riguardiamo quella dichiarazione come *confessione stragiudiziale, nello stretto senso.* — Analizziamola in tutti i suoi elementi, ed essa avrà la intera forza probante che avrebbe se fosse una confessione giudiziale, appunto perchè circondata da tutte le solennità che ne garentiscono la efficacia.

« La confessione stragiudiziale è quella che non ha luogo in presenza della giustizia nel corso di un giudizio. »

Bonnier, pag. 219.

Quale la forza probante di questa confessione?

Il Codice abolito dall'art. 1308 al 1310 vi parla della giudiziale e della stragiudiziale. — Della prima vi dice che essa faccia piena prova in giudizio contro colui che l'ha fatta.

Della stragiudiziale verbale assegna soltanto il modo della prova.

Perchè questa reticenza nel Codice sulla forza probante della *stragiudiziale?* Perchè la legge attribuisce alla stragiudiziale circondata dalle forme che ne assicurino la esistenza, la medesima forza probante della giudiziale.

Questa verità fu conosciuta dai redattori del novello

Codice, e le teorie che versano sulla materia furono elevate a legge.

Infatti ivi sta scritto:

Art. 1357. La confessione stragiudiziale è quella che si fa fuori giudizio.

Art. 1358. Se la confessione stragiudiziale si fa alla parte, o a chi la rappresenta, fa *piena prova.*

Art. 1380. Lo stragiudiziale e la giudiziale non possono essere scisse, non possono rivocarsi se non quando si provi che esse furono la conseguenza di un errore di fatto.

Non possono ritrattarsi sotto pretesto di errore di dritto.

Dunque la forza probante della confessione stragiudiziale, munita delle condizioni che la rendono *certa*, costituisce la maggiore delle prove.

Quali sono le condizioni che la rendono certa?

1. La forma ond'è redatta. — Qui non siamo in una confessione *verbale,* ma in una confessione *scritta.*

2. Il modo non ambiguo, ma esplicito, chiaro, inconcusso, circondato da obbligazioni di garantia.

3. La capacità di colui che confessa.

4. L'obiettivo lecito, che forma materia della confessione.

Da ciò sorge, che « la confessione stragiudiziale, quando sia legalmente provata non ha un valore diverso dalla confessione giudiziale. »

Bonnier, pag. 220, n. 295.

Or la confessione in esame può trovare una prova più legale di quella della scrittura, della soscrizione e della garantia?

« Se essa (la confessione) è precisa (segue lo stesso scrittore), *qualunque sia il luogo* dove essa è stata fatta, *deve essere decisiva* contro la parte che si è condannata colla propria bocca. »

Idem, ibidem.

Come ognun vede qui si tratterebbe di confessione verbale, avvenuta in un *luogo qualunque,* alla quale si darebbe tutta la forza probante, se fosse *precisa.* — Nella specie avremmo una confessione *scritta,* della maggior possibile precisione; dunque maggior forza probante che la verbale.

« Pur nondimeno la legge non ha creduto dover ripetere per questa confessione (stragiudiziale) quello che essa dice per la confessione giudiziale, che *essa fa piena fede contro colui che l'ha fatto,* perchè il legislatore ha temuto che si fosse fatto abuso di questa regola. »

Idem.

Quando dunque potrebbe temersi dell'*abuso*, temuto dal legislatore?... Quando la confessione *non è completa non è ben chiara.*

Idem, ibidem.

Se dunque essa è completa e chiara, come nella specie, il timore dell'abuso si dilegua, e rimane la confessione vergine, schietta, precisa, completa, ineluttabile.

Quando non sarebbe essa completa e chiara? *Quando le parole sono sfuggite in una conversazione*, *e non si pensano da colui che le proferisce.*

Idem, ibidem.

« La dichiarazione deve dunque versare sopra un fatto. — Ma oltre a ciò, perchè sia una *confessione* e quindi una prova irrefragabile deve essere fatta maturamente

con cognizione di causa, e *con lo intendimento di esimere la parte avversa da qualunque altra prova.* »

Marcadè, all'art. 1310.

Quando è dato dunque al magistrato il diritto di valutare una confessione stragiudiziale? quando essa lascia dei dubbî sulla precisione del linguaggio, sulla forma che si è adottata, sulle garentie che la circondano.

Però quando non rimane alcun dubbio sulla certezza della dichiarazione, quando essa è circondata da quelle garenzie che la rendono solenne, essa acquista la sua piena efficacia.

Le regole che riguardano la confessione giudiziale governano la stragiudiziale.

« Quindi la stragiudiziale al pari della giudiziale dovrebbe far *prova piena* contro il suo autore, il quale non può altrimenti rivocarla che colla prova di essere stata prodotta da un errore di fatto, come nè lo avversario può scinderla. — Ma tutto sta nell'arbitrio del giudice del fatto riguardo alla confessione stragiudiziale *che non si fa in quelle solenni circostanze che garentissero la sua efficacia.* »

Marcadè, ibidem.

Zachariae, T. 6, pag. 26.

Che direm poi quando la confessione è consegnata ad una scritta autentica? L'atto diviene allora *autentico,* e se ad una privata, diviene un atto *privato,* e contro il contenuto dell'uno o dell'altro non si ammettono nè prova testimoniale nè presunzioni.

Dal che sorge, che nella specie la carta privata del 1° maggio 1863, non impugnata nel carattere e nella

soscrizione, e perciò legalmente riconosciuta faccia *piena fede* in giudizio. — Art. 1276 Cod. abol.

Dunque, o riguardata la carta del 1° maggio 1863 come obbligazione unilaterale del signor Galifi, ed è inoppugnabile, e costituisce la prova più splendida del fatto dichiarato. — O riguardata come confessione stragiudiziale, ed essa costituisce la prova più solenne del fatto medesimo, la *probatio probantissima* degli antichi giureconsulti. — O rignardata come atto in iscrittura privata già riconosciuta, e deve formar prova splendidissima della verità del fatto medesimo.

E ciò sotto la idea di riguardare quella scritta nel suo stato di *isolamento,* però qual'efficacia non acquista quella dichiarazione al vederla garantita, confortata e difesa da una corrispondenza epistolare diuturna, non interrotta esplicita e senza nessnn ambage?

Noi siamo sicuri della vostra sapienza, e perciò sicuri di un nostro trionfo.

Girgenti 18 agosto 1870.

Giuseppe Picone

Stamperia di Salvatore Montes.